

STATUTO

"ART ANGELS AREZZO"

Denominazione - Sede – Scopo

Art. 1) È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 un'Associazione senza scopo di lucro denominata "ART ANGELS AREZZO" organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile anche come "ART ANGELS AREZZO" – ONLUS. L'associazione riporterà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2) Essa ha sede in Arezzo.

Art. 3) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha come scopo la tutela, conservazione, restauro, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

In particolare, nel perseguimento degli scopi di cui sopra l'Associazione effettua:

- a) ogni attività di ricerca finalizzata alla tutela, conservazione, restauro, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
- b) il restauro, la conservazione e la tutela delle cose d'interesse artistico e storico,
- c) si fa promotrice di tutte le azioni volte a sensibilizzare il pubblico, in Italia e all'estero, in merito ai temi di cui sopra;
- d) promuove e organizza iniziative scientifiche e culturali, incontri, giornate di studio, mostre, seminari, manifestazioni, convegni ed ogni altro evento pubblico, in Italia e all'estero, atto a favorire la più ampia diffusione della cultura;
- e) promuove e sostiene iniziative legislative, nazionali, regionali e locali volte a migliorare le leggi attualmente in vigore nel campo della tutela, conservazione, restauro e della promozione del patrimonio artistico;
- f) instaura rapporti di collaborazione con enti culturali quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, Associazioni, Circoli, Fondazioni, Centri, Istituti scolastici ed altri Enti, italiani e stranieri, sia pubblici che privati i quali abbiano scopi ad essa affini, anche stipulando convenzioni con enti pubblici e privati;
- g) partecipa ad altri soggetti che perseguono scopi identici o complementari a quelli sopra indicati ovvero qualora la costituzione di altro soggetto sia comunque idonea al perseguimento dello scopo associativo individuato dal presente statuto.

L'associazione non può svolgere attività da quelle menzionate dalla lettera a) dell'articolo 10 del D.Lgs. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse individuando in maniera particolare tra le attività connesse la promozione della cultura e dell'arte, l'istruzione mediante divulgazione di notizie, informazioni e l'illustrazione del patrimonio artistico.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4) Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative
- b) da tutti i proventi di natura istituzionale e commerciale eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione può infatti anche ricevere elargizioni e donazioni di ogni genere e tipo da Enti Pubblici e da privati di beni materiali e immateriali, somme in denaro, prestazioni di servizi in genere, anche rivolti e finalizzati ad attività specifiche inerenti l'oggetto sociale;

Art. 5) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 6) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio l'assemblea approva il bilancio consuntivo ed entro il 30 (trenta) novembre approva il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 7) L'Associazione non potrà in alcun modo distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Associati

Art. 8) I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- "soci fondatori": sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- "soci ordinari": possono essere soci ordinari coloro, che ne facciano domanda dichiarando di accettare incondizionatamente il presente statuto. Le domande di ammissione sono vagliate dal Consiglio Direttivo con decisioni che vengono rese note senza obbligo di motivazione.
- "soci benemeriti": sono quelli che sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione in considerazione del particolare e riconosciuto prestigio in campo culturale in modo da contribuire, con titoli e meriti di particolare rilievo, a favorire lo sviluppo dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non nuoccia al buon nome dell'Associazione medesima e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti i soci, esclusi i soci benemeriti, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura decisa dal Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la partecipazione temporanea all'Associazione.

Art. 9) Gli associati dovranno contribuire all'attività dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione

Art. 10) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità, inadempienza o indegnità; la morosità e l'inadempienza sono dichiarate dal Consiglio; la indegnità è sancita dalla Assemblea degli associati.

Ricorre la morosità nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 30 (trenta) giorni dal sollecito all'uopo inviato all'associato.

Ricorre l'inadempienza per le violazioni, diverse da quelle che importano indegnità, di quelle persone o enti che, pur non essendo obbligati a versare la quota associativa, comunque si sono impegnate a contribuire in modo rilevante e determinato alla vita dell'associazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Ricorre l'indegnità nel caso in cui l'associato compia gravi violazioni dello statuto, delle deliberazioni assembleari o dei regolamenti legittimamente adottati, compia atti che pregiudichino il corretto svolgimento dell'attività dell'Associazione o possano ledere il buon nome e la reputazione dell'Associazione.

Art. 11) Le quote associative non sono trasferibili né per atto tra vivi né mortis causa; le stesse non sono neppure rivalutabili o ripetibili.

Organi

Art. 12) Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea degli Associati.
2. Il Consiglio direttivo.
3. Il Presidente .
4. L'Organo di controllo

L'Associazione può nominare un Tesoriere con le funzioni di cui all'articolo 23 del presente statuto; può nominare un Comitato Scientifico, con le funzioni di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Assemblea degli Associati

Art. 13) Gli associati sono convocati in assemblea dal Presidente almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun associato ed inviata mediante il servizio postale all'indirizzo indicato dall'associato medesimo o tramite posta certificata, è inoltre da ritenersi valida la notifica effettuata a mano recante la firma per ricevimento e la data di consegna.

L'avviso può essere inviato anche a mezzo di posta elettronica o fax purché l'associato abbia espressamente autorizzato l'utilizzo di tali modalità di convocazione e abbia indicato l'indirizzo a cui trasmettere le convocazioni. Della comunicazione devono essere informati inoltre i Consiglieri, l'Organo di

controllo, se nominato, il Tesoriere. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, e deve essere inviato sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione, se prevista, dovrà anche essere indicata la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione che non potrà in ogni caso svolgersi prima che siano trascorse 48 ore dalla prima convocazione.

L'assemblea può essere anche convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea potrà svolgersi anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, ed anche in video conferenza.

L'Assemblea si intende validamente costituita anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti gli associati e la totalità del Consiglio direttivo l'organo di controllo, se nominato, e nessuno degli associati si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 14) L'assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio entro il mese di marzo dell'esercizio successivo e il bilancio preventivo entro il 30 novembre.

Delibera gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, nomina il Presidente dell'Associazione, i componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo (nel caso venga nominato), decide i rispettivi e eventuali compensi o rimborsi spese secondo la normativa vigente, delibera le modifiche dell'atto costitutivo e statuto, delibera l'eventuale scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio a altro ente no profit, e su tutto quanto altro a essa demandato dallo statuto o dalla legge.

Art. 15) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati.

Gli associati possono delegare in forma scritta un terzo per l'intervento e il voto in assemblea

Art. 16) L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza di esso l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, delle deleghe e del diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17) Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti.

Consiglio Direttivo

Art. 18) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

I consiglieri restano in carica per la durata di tre esercizi finanziari e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca.

I consiglieri possono essere rinnovati.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di uno o più Consiglieri, i consiglieri rimanenti dovranno procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea per reintegrare i consiglieri venuti meno.

Art. 19) Il consiglio nomina nel proprio seno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente. Questo ultimo esercita funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed ha la rappresentanza esterna dell'Associazione nei limiti fissati dalla delega del Consiglio direttivo.

Art. 20) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ed è convocato mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun consigliere ed inviata mediante il servizio postale all'indirizzo indicato dal consigliere medesimo o tramite posta certificata o comunque tramite ogni strumento in grado di provarne la ricezione da inviarsi ai componenti almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vicepresidente o, in caso di assenza di questo ultimo, dal membro più anziano del Consiglio. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

Le riunioni potranno svolgersi anche in videoconferenza

Art. 21) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha la facoltà di decidere il compimento di qualsiasi operazione di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessaria o utile al conseguimento degli scopi associativi.

In particolare:

- a) prevede i criteri di ammissione dei nuovi soci e accoglie o respinge le domande di ammissione degli Associati;
- b) propone all'Assemblea degli Associati eventuali modifiche statutarie;
- c) predispone la bozza di bilancio consuntivo correlato dalla relazione annuale, oltre che il bilancio di previsione, da sottoporre all'assemblea;
- d) nell'ambito degli indirizzi generali e delle direttive dell'Assemblea predispone i programmi di attività per la gestione dell'Associazione;
- e) procede alla nomina del Vicepresidente;
- f) può procedere alla nomina e revoca anche non motivata del Tesoriere;
- g) può procedere alla costituzione e alla nomina e revoca del Comitato Scientifico;
- h) redige, qualora necessario, il regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea, e vigila sulla sua osservanza che è obbligatoria per tutti gli associati;
- i) ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- l) stabilisce le quote associative annuali.

Presidente

Art. 22) Il Presidente dell'Associazione partecipa come ulteriore componente al Consiglio direttivo e lo presiede. E' nominato dall'Assemblea dei soci.

Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza del Presidente, tutte le suddette funzioni saranno assunte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Organo di Controllo

Art. 23) L'organo di controllo, se nominato, è costituito da un solo membro, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci che potrà disporre la nomina di un organo collegiale composto da tre membri effettivi, iscritti nell'elenco dei revisori legali tenuto dal competente Ministero. I componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica tre esercizi e sono rinnovabili alla scadenza.

L'organo di controllo esercita il controllo e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile adottato dall'Associazione e sul suo funzionamento. All'organo di controllo è affidata la revisione legale dei conti.

Tesoriere

Art. 24) Al Tesoriere spetta il controllo finanziario delle attività dell'Associazione ed è responsabile del buon andamento amministrativo e contabile.

La funzione di Tesoriere deve essere affidata a persona dotata di comprovate competenze culturali e organizzative.

In particolare provvede:

a) alla direzione delle attività amministrative, di gestione organizzativa, economica e finanziaria e di direzione del personale, in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;

b) cura il raccordo tra la programmazione dell'Associazione ed i mezzi finanziari, secondo un criterio di economicità di gestione ed efficienza;

c) provvede ai contratti necessari per la gestione delle attività, con i poteri di firma per gli atti relativi alle proprie competenze nell'ambito della gestione ordinaria;

d) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e delle relative relazioni sull'attività svolta ed i risultati conseguiti;

Il Consiglio direttivo può delegare al Tesoriere funzioni e incarichi specifici o stabilire limitazioni di oggetto rispetto alle funzioni generali sopra stabilite.

Comitato Scientifico

Art. 25) Il Consiglio direttivo può decidere di avvalersi - per l'esecuzione delle funzioni di programmazione deliberate dal consiglio stesso - di un Comitato Scientifico costituito da nominarsi nel numero di volta in volta ritenuto equo.

Tutti i componenti, scelti tra persone dotate di comprovata competenza culturale e organizzativa e di esperienza nella gestione di istituzioni culturali, sono nominati dal Consiglio direttivo, per la durata del periodo stabilito da esso e comunque non oltre il termine del mandato del Consiglio stesso. Il Comitato Scientifico non percepisce alcun compenso.

Scioglimento

Art. 26) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Durata

Art. 27) L'associazione ha durata illimitata

Controversie

Art. 28) Tutte le eventuali controversie fra gli associati e fra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio arbitrale da nominarsi uno da ciascuna delle parti in lite oltre un ulteriore Arbitro, nominato dagli Arbitri già eletti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Arezzo che nominerà l'Arbitro anche per la parte inadempiente.

Il Collegio arbitrale deciderà ritualmente secondo diritto.